

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ambito Territoriale di Milano  
Ufficio Contenzioso Civile  
Tel. 02.92891520 - Fax 02.92891528  
Via Soderini, 24 - 20146 MILANO

Depositato nella Cancelleria della  
Tribunale Ordinario di Milano  
OGGI - 7 SET. 2015

Copia Controparte

RG.7742/15

Udienza del 18/09/2015

Giudice: Dr.ssa COLOSIMO

**Tribunale di Milano**  
sezione lavoro  
**Memoria difensiva**

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Regionale in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano** in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 cpc, come introdotto dall'art. 42, D. L.vo 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Giovanna Dicuonzo, Funzionario in servizio presso l'Ufficio Scolastico provinciale di Milano, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n°80, in Milano, Via Soderini, n°24

Resistente

**contro**

il sig. Alejandro Nicolas LOPEZ LUNA DELGADO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Lamarmora, n.36, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

Con riguardo al proposto ricorso **in fatto e in diritto** si specifica quanto segue:

Il docente in oggetto, ha prodotto in data 30/05/2011 domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento scuola secondaria di II grado per il biennio 2011/13, classe di concorso A061- Storia dell'Arte-(All.1) avendo ottenuto in data 21/07/2009 il riconoscimento del titolo di formazione professionale "Licenciado en Storia del Arte" congiuntamente al "Certificado de Aptitud Pedagógica" acquisiti in Spagna **(All.2)**.

Per il triennio 2014/17 la docente non ha presentato domanda di permanenza/aggiornamento ed è stato depennato ai sensi dell'art. 1 c. 1 lettera b) del D.M. 235/14 ( che ha regolato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/17 e a cui è stata data ampia diffusione a mezzo pubblicazione sul sito del MIUR ) **(All. 3)** che dispone "a norma dell'art. 1, comma 1/bis del D.L. 97/04, convertito con modificazioni, dalla l. 143/04, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi;**"

Si precisa che il docente è inserito nelle graduatorie di istituto della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A061**(All. 4)** e che risulta essere stato destinatario di varie supplenze brevi e saltuarie per il corrente anno scolastico **(All.5)**.

Al fine di comprendere la legittimità dell'esclusione operata dall'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente, si ritiene utile fornire al Giudice un excursus giuridico in merito alle fonti che hanno disciplinato e disciplinano la fattispecie.

Le graduatorie permanenti del personale docente vengono istituite per la prima volta nell'a.s. 2000/2001 dalla legge 124/99 e hanno subito una radicale modifica strutturale con la legge 296/06 (legge finanziaria 2007- art. 1 comma 605) che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento.

In data 16 marzo 2007 con decreto del Direttore Generale del MPI sono state emanate le disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09.

Tra le principali innovazioni introdotte si evidenziano:

**- L'art. 1, comma 2, che prevede la cancellazione definitiva dalla graduatoria in mancanza di presentazione della domanda di aggiornamento o permanenza da parte dell'aspirante;**

- L'art. 1, comma 3, che prevede, a domanda, per coloro che in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria di appartenenza, in reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. **La mancata presentazione della domanda di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.**

La nota ministeriale 19 Marzo 2007, prot. n.5485 di invio del D.D.G.16.03.2007, al punto 1) ha precisato che: "Con la riapertura dei termini **sarà consentito per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia,** ma in "coda" a tutte le fasce. Tutti gli aventi diritto debbono presentare domanda sia di iscrizione in graduatoria, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l'iscrizione con riserva, **pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime".**

Il 30 ottobre 2008 è stata emanata la legge n. 169 di conversione del decreto legge n. 137/2008 (decreto Gelmini), recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. L'art.5 bis della sopraccitata legge ha riaperto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento solo per determinate categorie di docenti, tra cui non rientra la ricorrente.

Con il D.M. n.42 del 08.04.2009, il Ministero ha dettato le disposizioni relative all'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010 - 2010/2011, specificando all'art. 4 e 5 le categorie di personale che potevano chiedere l'inserimento in graduatoria.

Anche il D.M. n.44 del 12 maggio 2011, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011-2014, non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti, a norma dell'art. 1' comma 2 " *il personale docente già inserito a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento può chiedere: a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è*

*inserito in graduatoria ; b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa...".*

Per opportuna memoria, si evidenzia che la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), o meglio l'art. 1. comma 605, che parte ricorrente ritiene violata dal D.DM 235/14, in realtà, al fine di attuare un progetto di migliore qualificazione del ruolo e dell'attività dell'amministrazione scolastica, ha affidato al Ministro della pubblica istruzione il compito di adottare con decreti vari interventi concernenti tra gli altri la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, *"al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"*.

Nell'ambito di questo piano rientra la prevista trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e l'esclusione dell'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

E' la stessa legge 296/2006 che ha, quindi, riservato al Ministero della Pubblica Istruzione la disciplina nel concreto delle predette graduatorie.

L'art. 605 lett. c) espressamente stabilisce che *"Con decreto del Ministero della pubblica istruzione ...è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli"*.

*..."Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-08 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi speciali abilitanti (SSIS)..."*

Ne consegue che fatta salva la deroga suddetta prevista per il biennio 2007-2008, nessuna violazione della legge 296/2006 è stata perpetrata con il D.M. n. 44/11 e i successivi D.D.M.M. 53/12 e 235/14, di aggiornamento delle GAE rispettivamente per il triennio 2008/11, 2011/14 e 2014/17, strumenti di attuazione della legge stessa.

Il depennamento del ricorrente dalla graduatoria summenzionata è stato quindi adottato nel rispetto dell'art. 1 c. 1 lettera b) del D.M. 235/14 ( che ha regolato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il

biennio 2014/17 ) in esecuzione delle previsioni dell'art. 1, comma 1/bis del D.L. 97/04, convertito con modificazioni, dalla l. 143/04, norma di rango primario, che dispone: " la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi".

Alla luce di quanto argomentato, emerge chiaramente che il ricorrente ai fini del reinserimento nelle graduatorie per cui è causa, avrebbe dovuto presentare nuovamente la domanda di inserimento nell'anno 2014 per il triennio scolastico 2014/2017. La mancata presentazione della stessa spiega l'esclusione definitiva del ricorrente dagli elenchi delle graduatorie provinciali ad esaurimento.

A ciò si aggiunga che l'art. 1, c. 96, lett. b) della L. 107/2015, infatti, dispone che sono destinatari del piano straordinario di assunzioni : **"I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art.1, c.605, lett. c), della l.296/2006, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017"**.

Per maggior chiarezza , con "soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge", si intendono quei soggetti che al **16 luglio 2015** (data appunto di entrata in vigore della legge 107/2015) risultino iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ovviamente il ricorrente non rientra tra questi, in quanto è stato escluso dalle graduatorie permanenti per mancato interesse a permanervi.

Per completezza di esposizione giova ricordare che il Giudice del lavoro di Milano in analoghe fattispecie ha confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione (sentenza n. 4437 del 19.10.2012-Giudice,Dott. N. Greco; sentenza n. 5004 del 27.11.12-Giudice,Dott. R. Attanasio ; sentenza n.4990/12 Giudice, Dott. T. Perillo; sentenza n. 1399/13 -Giudice, Dott. N. Scarzella; sentenza n. 3471/13 -Giudice, Dott. P.Gasparini; sentenza n. 445/14 Giudice, Dott. S. Cipolla).

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

#### **In via definitiva e nel merito**

1. Respingere la domanda del ricorrente, siccome infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atto.
2. Condannare parte ricorrente alle spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti di cui ai novellati artt.133,134, 136,170 e 176 c.p.c. si dichiara che le comunicazioni e gli avvisi da parte della Cancelleria potranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica giovanna.dicuonzo.mi@istruzione.it e/o al seguente numero di fax 02.92891583

Si produce la documentazione citata in memoria.

Milano 07/09/2015

**Il funzionario delegato**  
**Dr.ssa Giovanna DICUONZO**  
